



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. n. 5892
SG209/220

Roma, 28 novembre 2012

- AI SIGNORI DIRETTORI CENTRALI
- AL SIGNOR DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
- AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

SEDE

- AI SIGNORI DIRETTORI REGIONALI E AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

e, p.c.

- AL SIGNOR CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SEDE

Oggetto: Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati.

Il tema delle convenzioni e degli accordi stipulati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con soggetti pubblici e privati e le connesse problematiche, relative, in particolare, alla riassegnazione in bilancio degli introiti corrisposti per i servizi prestati, hanno più volte formato oggetto di attenzione da parte di questo Dipartimento, che è intervenuto in materia con specifiche istruzioni (cfr. nota n. 202058/212 del 1° giugno 2004, circolare n. 5 del 14 marzo 2007, nota n. 784/4168 del 14/02/2011).

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ora ravvisato la necessità, ai fini della riassegnazione delle somme in bilancio, di sottoporre le predette convenzioni, previa approvazione con apposito decreto, al preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

In visione del Sp. Capo
del Corp.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Si rende, pertanto, necessario fornire precise indicazioni finalizzate a definire un compiuto quadro procedurale, che assicuri la speditezza e la tempestiva esecuzione dei servizi istituzionali resi dai Vigili del Fuoco sulla base di convenzioni, unitamente alla piena attuazione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, connessi alla necessità di sottoporre i predetti strumenti convenzionali al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio e della Corte dei Conti.

1. Quadro normativo di riferimento

Specifiche disposizioni di legge autorizzano la stipula di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto la prestazione da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di servizi, rientranti nell'ambito dei compiti istituzionali, a fronte della corresponsione degli oneri finanziari sostenuti, che sono acquisiti in bilancio mediante le previste procedure di riassegnazione dei versamenti effettuati in conto entrate dello Stato.

In particolare:

- **la legge 21 novembre 2000, n. 353**, in materia di incendi boschivi, prevede che, nelle attività di lotta attiva, le Regioni possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma, supportandone le relative spese (art. 7, comma 3);

- **la legge 10 agosto 2000, n. 246**, recante "Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", autorizza il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, assicurando la riassegnazione in bilancio dei versamenti effettuati sulla base delle convenzioni medesime (art. 17);

- **la legge 31 maggio 2005, n. 89** di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, prevede la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi (art. 7-bis);

- **la legge 27 dicembre 2006, n. 296** dispone, in via generale, che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse Regioni e degli Enti locali. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 439).

2. Controlli preventivi amministrativo-contabile e di legittimità delle convenzioni "attive"

Come evidenziato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ora richiesto, ai fini dell'esecutività e della riassegnazione delle somme in bilancio, che le convenzioni e gli accordi stipulati sulla base delle predette disposizioni siano approvati con apposito decreto e sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Ad avviso del citato Dicastero, infatti, le convenzioni e gli accordi in argomento devono ricondursi propriamente nella categoria dei "contratti attivi", assoggettati a controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), a prescindere dall'importo. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il competente Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno ha, pertanto, segnalato che, a partire dal 1° gennaio 2013, non procederà alla riassegnazione in bilancio delle entrate derivanti dalle convenzioni attive che non siano state preventivamente registrate dalla Corte dei Conti.

Il medesimo Ufficio Centrale di Bilancio, cui è stata evidenziata la necessità di un "periodo transitorio" ai fini della revisione e messa a regime di nuove procedure amministrative per il perfezionamento e l'approvazione dei predetti atti, ha comunque assicurato che darà corso alle istanze di riassegnazione in bilancio dei versamenti relativi a convenzioni già stipulate.

* * * *

Questo Dipartimento ritiene, pertanto, necessario impartire le seguenti direttive, che definiscono, in via di prima applicazione, il percorso amministrativo per addivenire alla stipula e approvazione delle predette convenzioni attive, in modo da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

assicurare i richiesti controlli amministrativo-contabile e di legittimità e il positivo esito delle procedure di riassegnazione in bilancio, insieme con il primario obiettivo dell'efficacia e della tempestività dei servizi resi dai Vigili del Fuoco su base pattizia.

3. Procedimento

a) Tenuto conto dei termini di legge per il controllo preventivo degli atti da parte degli Organi di Controllo, la **data di stipula della convenzione deve essere prevista in un termine di almeno 90 giorni prima dell'inizio delle attività** oggetto della convenzione medesima.

Lo schema di convenzione dovrà recare una **specifico clausola**, che ne subordini l'esecutività al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio e della Corte dei Conti.

b) **Almeno 30 giorni prima della data prevista per la stipula**, lo schema di convenzione, corredato da motivato parere, dovrà pervenire dalla Direzione Regionale o dal Comando Provinciale, per il tramite della competente Direzione Regionale, a questo Dipartimento, ai fini della preventiva valutazione tecnica degli Uffici competenti e dell'autorizzazione alla stipula da parte dello scrivente.

La trasmissione dello schema dovrà essere effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: convenzioni.vvf@cert.vigilfuoco.it.

c) **Ad avvenuta stipula, la Struttura proponente provvederà, con immediatezza, a trasmettere la convenzione sottoscritta**, in originale e doppia copia conforme, a questo Dipartimento, ai fini dell'approvazione con decreto dello scrivente, da sottoporre, per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio, al riscontro di legittimità da parte della Corte dei Conti.

d) Dell'eseguita registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti è data tempestiva comunicazione alla Direzione Regionale e/o al Comando Provinciale proponente e alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie che provvede ad istruire la procedura di riassegnazione in bilancio dei versamenti in entrata effettuati dal contraente.

Alle predette indicazioni si conformeranno anche le Direzioni Centrali e gli Uffici di diretta collaborazione del Dipartimento con riguardo alle convenzioni e agli accordi da essi proposti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

* * * *

Occorre evidenziare che i servizi resi dai Vigili del Fuoco su base convenzionale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono assumere, specie per i profili concernenti le attività di concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi, carattere di speciale urgenza. Essi, pertanto, devono essere prestati con tempestività e immediatezza, risultando, per tale via, non procrastinabili.

Devono, altresì, segnalarsi – sulla base dell'esperienza acquisita, in particolare, in materia di convenzioni stipulate con Regioni e Enti locali per il potenziamento dei servizi di soccorso pubblico e per il contrasto agli incendi boschivi – le obiettive difficoltà riscontrate nella definizione e nel perfezionamento dei cennati accordi, derivanti dai tempi di deliberazione delle predette Amministrazioni, a loro volta connessi con il reperimento di sufficienti disponibilità finanziarie, soprattutto in un contesto congiunturale di particolare severità.

Tali circostanze determinano, nella prassi, che la definitiva formalizzazione degli accordi avviene solitamente nell'imminenza dell'inizio delle prestazioni rese dai Vigili del Fuoco o, addirittura, sebbene in limitate ipotesi, dopo l'avvio delle attività medesime, considerato il carattere urgente e non rinviabile degli interventi.

Ciò posto, questo Dipartimento ritiene che, ove sussista la necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia degli interventi, nonché la continuità dei servizi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'accordo, perfezionato con la sottoscrizione, possa avere esecuzione anche prima della conclusione del procedimento di controllo, avendo cura di procedere, mediante trasmissione del relativo decreto di approvazione, al contestuale avvio della fase di riscontro amministrativo-contabile e di legittimità.

Resta fermo che la somma urgenza di provvedere a salvaguardia della vita, dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente rende, in ogni caso, l'intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco necessario e non procrastinabile, richiedendo comunque l'immediata attivazione del servizio richiesto al Corpo Nazionale, anche in carenza della preventiva formalizzazione e integrazione dell'efficacia della convenzione, a garanzia di valori primari e non rinunciabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

* * * *

Le SS.LL. assicureranno la puntuale osservanza e tempestiva esecuzione delle presenti direttive, che assumono speciale rilevanza, attesa l'importanza delle attività di soccorso pubblico, resa su base convenzionale, per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché per i profili di carattere finanziario connessi anche alla retribuzione del personale impiegato nei predetti servizi.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tronca